



Comune di Campagnano di Roma

Citta' Metropolitana di Roma Capitale

Piazza Cesare Leonelli, 15 – 00063 – Centralino +39.06.9015601

Fax +39.06.9041991 www.comunedicampagnano.gov.it

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 21 DEL 21-04-2023

OGGETTO: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ALIQUOTE PER L'ANNO 2023

Seduta del 21-04-2023 N. 3

L'anno duemilaventitre addì ventuno del mese Aprile, alle ore 09:10, presso la SALA DELLE ADUNANZE CONSILIARI, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Consiglieri	Presenti	Assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti
NISI ALESSIO	X		MARIANI GIOVANNA	X	
BRUSCHI AMALIA	X		CECCHITELLI ELISABETTA		X
RICOTTI EMANUELE		X	GREGORI MARSILIO	X	
PULCINI MASSIMO	X		PASQUALI SARA		X
CAPPELLI VALERIO		X	FABBRIZI GIULIO	X	
CESOLINI ALBINO	X		FIORELLI LUIGI	X	
MAZZARINI PIETRO	X		DI MARCO ANTONELLA		X
STIRPE FEDERICO	X				
BALDASSARINI MARINA	X				
LORENZETTI ANNA	X				

Numero totale PRESENTI: 12 – ASSENTI: 5

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4. del T.U. n. 267/2000), il SEGRETARIO COMUNALE ROSSELLA GUIDA.

Presiede la Sig.ra Giovanna Mariani nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Responsabile del Settore Il Daniele De Paolis : Buongiorno a tutti. Allora per quanto riguarda l'IMU. Allora dobbiamo premettere che diciamo l'IMU è molto legato ovviamente al bilancio perché una delle Entrate principali dell'ente, se non diciamo proprio quasi l'unica entrata che abbiamo libera sostanzialmente per

poter far fronte a tutte le spese necessarie per il funzionamento dell'ente. Allora lo scenario in cui viviamo ovviamente risente degli aumenti del costo dell'energia, risente del tasso di inflazione che è aumentato, noterete delle differenze nelle premesse contenute nelle delibere dove in una delibera facciamo riferimento un aumento Istat del 7% e se controllate la mia nota integrativa per bilancio noterete che dal 7 si passa al 9%. questo perché queste sono previsioni da fonte Istat che ho preso direttamente dal sito dell'istat. Allora fatta questa premessa, siamo dovuti intervenire sulle aliquote in modo seppur minimale con dei lievi aumenti per far fronte ai maggiori costi che l'ente dovrà sostenere, costi dovuti al caro energia, dovuti all'adeguamento anche seppur minimo dei costi del personale e a tutte le spese di funzionamento dell'ente perché tutti i contratti che abbiamo con i vari fornitori hanno subito incrementi dal 7 al 9%, e si prevede che aumenteranno anche di più. Probabilmente appena approvato questo bilancio dovremmo andare a fare subito una variazione per coprire i costi degli interessi dovuti a dei mutui che abbiamo contratto negli scorsi anni. quindi già stiamo verificando che purtroppo sono insufficienti per coprire i costi degli interessi. Allora questo diciamo fatta questa premessa che secondo me è d'obbligo e siamo intervenuti in modo seppur minimale a modificare le aliquote che sono state modificate nel seguente modo: in prima battuta abbiamo allineato tutte le varie aliquote portandole a 9,6 per mille e poi abbiamo introdotto l'IMU sui fabbricati agricoli pari al 1 per mille e anche le aree edificabili sono state portate a 9,6 per mille e sono state tolte quelle diciamo agevolazioni che erano previste per gli immobili dati in locazione che erano state introdotte nell'anno 2014, se non erro che prevedevano che chi dava in affitto una propria abitazione a parenti o altro veniva riconosciuta un abbattimento, una aliquota ridotta. Va specificato che questa modifica prevista negli scorsi anni era stata prevista prima dell'introduzione delle agevolazione delle norme statali, che l'enorme statali che sono andate di fatto a prevedere questa agevolazione per chi concede l'abitazione propria in comodato gratuito ai parenti di primo grado. Questa modifica che era stata introdotta nel 2014 già dal 2020 con l'introduzione della nuova Imu della legge 160 del 2019 è stato previsto che tutte le differenziazioni previste dei vari regolamenti comunali deve intervenire un decreto intermediale che andrà a disciplinare le agevolazioni che possono essere concesse dai comuni. questa discrezionalità che è stata fino a oggi applicata pian piano verrà meno e non siamo intervenuti nel passato perché di fatto ogni anno, se voi vi ricordate, sulla delibera e dell'aliquota IMU era stata messa una specifica che quelle aliquote sarebbero state applicate purché nel frattempo non fosse stato introdotto questo decreto interministeriale. quest'anno lo Stato è andato ad intervenire quindi per intervenendo ovviamente sul discorso della lingua dell'IMU e è stata fatta la conferenza Stato- Città- Regioni in cui si è stato fatto un passo ulteriore, quindi probabilmente entro alla fine dell'anno si andrà a intervenire. Quelle agevolazioni che di fatto adesso vengono tolte non sono più previste in queste nuove aliquote. Probabilmente entro la fine dell'anno verranno tolte e quindi siamo intervenuti. Un piccolo aumento che c'è stato ed è stato proprio dato da questo. Quindi aumenti che saranno quasi fisiologici. Un altro fattore che è importante tener conto, è una sentenza della corte costituzionale che fino allo scorso anno, quando un nucleo familiare composto ovviamente da moglie e marito, quindi persone parliamo di due soggetti coniugati, vivevano in due luoghi separati, secondo diverse sentenze della Cassazione l'orientamento era che entrambi erano soggetti a pagamento dell'imu. adesso intervenuta la corte costituzionale quindi dichiarando in costituzionale quella quell'articolo. Addirittura non dalla legge diciamo più recente, ma dalla legge proprio di introduzione dell'imu che dà la possibilità ai due coniugi che vivono in modo separato di riconoscere le agevolazione della prima casa. Noi già stiamo cercando di rilevare quanto sarà l'impatto che avrà sul bilancio perché ovviamente il bilancio comunale, dicevamo prima è l'entrata principale dell'ente e quindi qui ci sarà un impatto sicuramente anche da questa scelta e questa scelta diciamo va di per sé va a diciamo a compensare quell' agevolazione che era stata un po' prevista e che adesso stiamo togliendo con questa non è più prevista all'interno di questa delibera perché i due nuclei familiari possono avere le residenze ovviamente non fittizie separate quindi all'interno, quindi moglie e marito possono vivere il luogo diverso e quindi ci sarà questa agevolazione.

Consigliere Comunale Marsilio Gregori: una domanda per quanto riguarda il comodato d'uso gratuito dato a parenti di primo grado. Per quest'anno era possibile mantenere le due agevolazioni, o meglio mi spiego queste sentenze che hanno aiutato il cittadino che anche se è sposato possono usufruire di prima casa abitando in due abitazioni separate ma per quanto riguarda il comodato d'uso gratuito dato ai figli per l'abitazione per quest'anno è stato tolto?

Responsabile del Settore II Daniele De Paolis : Allora la Per quanto riguarda la norma statale, la norma statale ovviamente riconosce l'abbattimento del 50% dell'immobile che viene dato in comodato al parente di primo grado purché non siano il soggetto quindi oltre alla propria casa dove abita la può concedere deve avere un altro immobile nel territorio nazionale. quindi se ha più immobili ovviamente non può usufruire di questa agevolazione. Questa è la norma statale, quindi quella è rimasta invariata. Per quanto riguarda l'aliquota che avevamo previsto, anche negli scorsi anni quella comunale poteva essere prevista, però, l'abbiamo detto prima, quindi se interviene il decreto che già dal 2020 è previsto che debba intervenire e ci

sono state anche degli interventi recentissimi. Quindi sono stati fatti passi ulteriori che vanno a introdurre questo decreto ministeriale con l'introduzione di nuovi fattispecie, o comunque fattispecie che non sono più discrezionali dell'ente. nel corso d'anno questo significava andare a intervenire su tutte le aliquote e quindi far pagare anche eventualmente gli arretrati a tutti quanti contribuenti.

Accertato che non vi sono ulteriori interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone la proposta in votazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: «*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.*»;

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019.

Visto il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU – Imposta Municipale Propria, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 30.06.2020 – Regolamento nuova IMU;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle **abitazioni principali**:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- 6) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, ovvero data in comodato. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare – art. 2 del Regolamento IMU.

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile eterreno agricolo.

Considerato che l'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019, stabilisce quali terreni agricoli sono esenti dall'imposta;

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni **del 50% della base imponibile**, già previste in regime di IUC:

a) per i fabbricati di **interesse storico o artistico** di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati **inagibili o inabitabili** e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. La riduzione è applicabile agli immobili che hanno le caratteristiche contenute nell'art. 3 del regolamento nuova IMU;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in **comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta** entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 160/2019:

- c. 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

- c. 749, che prevede l'applicazione della detrazione, nella misura di 200,00 euro, spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, precisando che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;

- c. 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;

- **comma 751: a partire dal 01/01/2022**, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cd. Immobili/beni merce) siano esentati dall'IMU, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

- c. 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

- c. 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D,

l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;

- **c. 754**, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

- **c. 757**, in base al quale, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse.

- **c. 761**: l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;

- **c. 762**: il versamento dell'imposta è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno. La disposizione riferita al "prospetto delle aliquote" decorrerà soltanto in seguito all'adozione del decreto di cui al comma 756 (ad oggi non ancora emanato), come previsto dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020;

- **c. 763**: il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento (la disposizione riferita al "prospetto delle aliquote" decorrerà solo in seguito all'adozione del decreto di cui al comma 756, come previsto dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020);

- **c. 765**: il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

RICHIAMATA la L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) **in vigore dal 1° gennaio 2023, in particolare** l'articolo 1:

- commi 81 e 82: che modifica il c. 759 della Legge 160/2019 introducendo la lettera g-bis, che stabilisce che sono considerati esenti da IMU gli immobili non utilizzabili né disponibili per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui:

o all'articolo 614, secondo comma del codice penale (reato di violazione di domicilio);

o all'articolo 633 del codice penale (invasione di terreni o edifici);

o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

- comma 837 relativo al prospetto di cui di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge n. 160 del 2019 (legge di Bilancio 2020), che introduce le seguenti modifiche:

o al comma 756, concernente l'individuazione delle fattispecie rispetto alle quali possono essere diversificate le aliquote dell'IMU, è aggiunto, il seguente periodo: «Con decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo»;

o al comma 767, relativo alla pubblicazione e decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote IMU, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità ed i termini prescritti ex lege, **si applicano le aliquote “di base”** previste dai co. 748 – 755 dell’art. 1 della L. 160/2019 (in luogo delle aliquote vigenti nell’anno precedente).

Richiamato l’art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall’anno 2021, i comuni, in deroga all’articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Verificato che ad oggi il decreto di cui al comma 756 non è stato ancora emanato, né risulta disponibile nel Portale del federalismo fiscale il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757;

Rilevato che, in ogni caso, solo dopo l’adozione del decreto suddetto vigerà l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto delle aliquote, che ne formerà parte integrante;

Atteso che, se il Decreto del M.E.F. verrà approvato entro il 30/04/2023 (attuale termine per l’approvazione del bilancio di previsione), le tariffe verranno adeguate allo stesso;

Ritenuto necessario, per far fronte al caro energia, agli aumenti del costo del personale e all’aumento dei costi dovuto ad un tasso d’inflazione stimato del 7%, procedere ad una revisione delle aliquote IMU;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, approvare le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2023, integrate con le modifiche introdotte dalle normative vigenti, ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione, come segue:

- aliquota unica pari al 9,6 per mille di tutti gli immobili e le aree fabbricabili;
- aliquota IMU Fabbricati rurali ad uso strumentale a 1 per mille;

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l’approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «169. *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*»;

DATO ATTO che la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*”, all’art. 1, comma 775, differisce il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2023 – 2025 al 30 aprile 2023”

Visto inoltre l’art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall’art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale: “*Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data*” [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio];

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell’art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l’anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l’inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14

ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Settore II.

Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267– T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Settore II.

Visto lo Statuto Comunale.

Vista la Delibera di Giunta n. 58/2023;

Con la seguente votazione espressa nei modi di legge:
presenti: 12; favorevoli: 9; Contrari: 3 (Gregori, Fabbri, Fiorelli) ; Astenuti: 0

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare per l'anno 2023 le aliquote IMU, integrate con le modifiche introdotte dalle normative vigenti, fatto salvo eventuale aggiornamento all'esito dell'approvazione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze contenente il prospetto delle aliquote IMU per l'anno 2023, come di seguito:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote	IMU %
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni:	9,6
2	Abitazione Principale <u>eccetto A1, A8 e A9</u> e relative pertinenze	esente (1)
2	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	6
3	fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. (D10 e altri)	1
4	fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	esente (2)
5	immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (eccetto D10)	9,6
6	Aree fabbricabili	9,6
(1)	E' obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU nei casi previsti dalla legge e dal regolamento	
(2)	Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.	

3. di dare atto che le aliquote saranno vigenti dal 1.1.2023 previa approvazione da parte del Consiglio Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

Successivamente si procede alla dichiarazione per l'immediata eseguibilità del provvedimento ai sensi

dell'art 134 comma 4 D. Lgs 267 del 18.08.2000, con il seguente esito:

presenti: 12; favorevoli: 9; Contrari: 3 (Gregori, Fabbrizi, Fiorelli) ; Astenuti: 0

Deliberazione n. 21 del 21-04-2023

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
GIOVANNA MARIANI

Il Segretario
ROSSELLA GUIDA

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
ROSSELLA GUIDA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.